

Rapporto

numero

data

competenza

24 ottobre 2024

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

**della Commissione sanità e sicurezza sociale
sull'iniziativa 6 novembre 2023 presentata nella forma generica da
Alessandro Mazzoleni per il Gruppo Lega dei ticinesi “Per ottenere tutte
le modifiche legislative necessarie ai fini di realizzare nuovi “Sportelli
regionali di consulenza sociale” in sostituzione alle agenzie comunali
AVS ed agli sportelli regionali Laps**

INDICE

1.	L'INIZIATIVA.....	1
2.	CONSIDERAZIONI	2
2.1	Le origini	3
2.1.1	<i>Basi legali federali e cantonali</i>	3
2.2	Compiti AVS attualmente ancora svolti dal gerente	4
2.2.1	<i>Informazioni a carattere generale sulle prestazioni federali</i>	4
2.2.2	<i>Controllo dell'assoggettamento e affiliazioni alla Cassa cantonale AVS</i>	5
2.2.3	<i>Richiesta di rendite AVS/AI</i>	5
2.2.4	<i>Vidimazione per richieste di assegni figli base e di formazione (AF)</i>	5
2.2.5	<i>Assistenza nella compilazione delle domande di PC</i>	6
2.3	Responsabilità e protezione dei dati della Cassa cantonale AVS e Legge sulla protezione dei dati (LPD).....	6
3.	PROSPETTIVE FUTURE.....	7
4.	LAVORI COMMISSIONALI	8
5.	CONCLUSIONI	9

1. L'INIZIATIVA

Con l'iniziativa in oggetto si propone, in sintesi, di creare "sportelli regionali di consulenza sociale" logisticamente accorpati negli attuali sportelli regionali LAPS per l'erogazione della consulenza nell'ambito delle prestazioni sociali federali e cantonali. In pratica questi sportelli dovrebbero integrare le competenze attualmente attribuite agli sportelli regionali LAPS con i compiti che le Agenzie comunali AVS svolgono per conto della Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (detta in seguito anche "Cassa cantonale AVS"). La concentrazione di questi servizi presso le sedi regionali dovrebbe permettere di garantire in permanenza una consulenza a 360° assicurata da professionisti appositamente formati, sostenuti ed eventualmente coordinati da un ente cantonale appositamente incaricato, come già avviene tramite l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) verso i 13 sportelli LAPS sparsi sul territorio. Questa soluzione regionalizzata, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe offrire diversi vantaggi alla cittadinanza in termini di qualità, efficienza, competenza e disponibilità dei servizi, superando in questo modo i limiti che presentano loro malgrado i Comuni di piccole dimensioni e/o finanziariamente più deboli. Il finanziamento di questi sportelli regionali dovrebbe essere garantito dalle somme che attualmente il Cantone versa ai Comuni come contributo per la gestione delle Agenzie AVS e per gli Sportelli LAPS, ma anche i Comuni (e forse i cittadini) potrebbero essere chiamati a contribuire in qualche modo.

2. CONSIDERAZIONI

Con la recente modifica della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), denominata "Modernizzazione della vigilanza del primo pilastro" ed entrata in vigore dal 1. gennaio 2024, entro 5 anni ogni Cantone dovrà verificare la propria organizzazione e le basi legali cantonali per adeguarle ai principi di buon governo (governance), di gestione della qualità, del rischio e della sicurezza dei dati. Si tratta di principi stabiliti con questa riforma e voluti dal Legislatore federale per rendere la gestione delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG (siano esse cantonali o professionali) più moderna e allineata agli standard qualitativi più recenti. Per implementare questi cambiamenti dovrà quindi essere creata una nuova base legale cantonale in sostituzione del vecchio Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti, risalente al 1948. Questa nuova base legale dovrà definire se ed eventualmente cosa il Cantone intenderà delegare ancora ai Comuni in materia di AVS.

Le agenzie comunali AVS tra passato, presente e futuro

In riferimento al tema specifico delle Agenzie comunali AVS, il nuovo articolo LAVS (art. 65 cpv. 2) ha esplicitamente abolito, a partire da quest'anno, l'obbligo per i Cantoni di istituire le Agenzie comunali AVS, lasciando invece alle Casse di compensazione cantonali AVS/AI/IPG la facoltà di decidere in merito («*Le casse di compensazione cantonali possono istituire agenzie*»). Spetta quindi alla Cassa cantonale AVS decidere se mantenere delle agenzie a cui delegare dei compiti secondo l'art. 63 LAVS, o se cogliere l'opportunità della novella legislativa per rinunciare definitivamente a questa delega e svolgere tutti i compiti di competenza AVS in maniera centralizzata (cioè, senza l'ausilio di agenzie dislocate presso i Comuni). Per spiegare compiutamente le valutazioni fatte in proposito dalla Cassa cantonale AVS, è necessario innanzitutto ricordare con precisione le basi legali federali e cantonali che hanno determinato nel passato l'istituzione e le attività affidate alle Agenzie comunali AVS per conto della Cassa, prima di passare in rassegna le attività ancora svolte nella realtà odierna e illustrare gli orientamenti per il futuro prossimo, anche in considerazione delle potenzialità offerte dalla crescente digitalizzazione dei processi amministrativi.

2.1 Le origini

2.1.1 *Basi legali federali e cantonali*

Nel 1948, anno dell'entrata in vigore della LAVS, le procedure amministrative erano totalmente cartacee e prive dei mezzi tecnologici di comunicazione, gradualmente disponibili a partire dagli anni '80 del secolo scorso. Per questo motivo la LAVS prevedeva l'obbligo di istituire Agenzie comunali AVS, senza le quali le Casse cantonali difficilmente avrebbero potuto esercitare agevolmente le loro funzioni su tutto il territorio. Infatti, la prossimità fisica con i cittadini era a quel tempo una condizione imprescindibile per svolgere buona parte dei compiti della Cassa.

Nell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), agli artt. 115 e 116, si trovavano elencate le condizioni alle quali veniva creata un'Agenzia di una cassa di compensazione. In particolare, vi era l'obbligo da parte della Cassa cantonale di compensazione di rispondere agli eventuali danni causati dai funzionari comunali come pure il diritto per la Cassa cantonale di compensazione di impartire istruzioni e ordini alle agenzie. Ogni Cantone doveva disciplinare in una base legale cantonale i compiti che intendeva demandare alle agenzie (art. 116 OAVS). In Ticino, la base legale cantonale tuttora in vigore è costituita dal Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sull'assicurazione per la vecchia e superstiti del 28 gennaio 1948. In particolare, l'art. 3 del Decreto sancisce che «*in ogni Comune del Cantone è istituita una agenzia comunale della cassa*» la cui gestione è affidata a un gerente nominato dal Municipio e sotto la sua responsabilità e sorveglianza. È data facoltà alla Cassa di compensazione di vigilare sull'idoneità della persona nominata. Mentre l'art. 6 elenca nel dettaglio i compiti delle Agenzie comunali e più specificatamente:

- a) provvedono a rimettere i moduli e le comunicazioni che li concernono alle persone tenute a pagare le quote e agli assicurati nel territorio del Comune;
- b) ricevono i conteggi e riscuotono le quote da parte di determinate categorie di persone e assicurati, come alle particolari istruzioni emanate dalla direzione della Cassa;
- c) si assicurano che tutte le persone tenute a pagare le quote e tutti gli assicurati nel Comune affiliati alla Cassa siano in regola con i versamenti, diffidano i ritardatari e informano la direzione della Cassa. A questo scopo esse tengono un elenco di tutte le persone astrette a pagare le quote e di tutti gli assicurati, compresi quelli che sono affiliati ad un'altra cassa;
- d) tengono la registrazione delle loro entrate conformemente alle istruzioni della direzione della Cassa e ogni mese, all'atto della presentazione delle distinte, versano alla Cassa gli importi percepiti;
- e) forniscono agli interessati le necessarie informazioni;
- f) collaborano alla riunione dei documenti necessari per la determinazione delle rendite transitorie;
- g) collaborano alla determinazione del reddito delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e di quelle che non esercitano un'attività lucrativa;
- h) collaborano all'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare le quote.

2.2 Compiti AVS attualmente ancora svolti dal gerente

Osservando la realtà dei compiti svolti attualmente nei Comuni, emerge in maniera chiara che con il passare del tempo vi è stata una sovrapposizione più o meno esplicita del ruolo delle Agenzie comunali AVS (come definite dalle leggi citate in precedenza) con una serie di altre attività a carattere sociale che il Comune deve svolgere per proprio conto.

Gli esempi più significativi, che riguardano in varia misura diversi Comuni, sono il riconoscimento di aiuti sociali comunali, di spese funerarie (spese dei Comuni se il defunto non era a carico dell'assistenza sociale), di richieste di ammissione dell'assistenza giudiziaria come pure la convocazione dei morosi LAMal, così come il controllo dell'obbligo assicurativo LAMal e le attività nell'ambito della LAPS. Tutti compiti, questi, che vengono spesso svolti impropriamente a nome dell'Agenzia comunale AVS. In alcuni casi i Comuni, sui loro siti internet, indicano come attività svolta dall'Agenzia comunale AVS anche l'inoltro delle indennità di maternità o più in generale di tutte le indennità di perdita di guadagno, ciò che non trova tuttavia riscontro in specifiche basi legali. Intervistando a campione alcuni gerenti delle principali Agenzie comunali AVS è emerso che le attività svolte nell'ambito delle agenzie per conto della Cassa cantonale AVS sono le seguenti:

- informazioni a carattere generale sulle prestazioni federali;
- controllo dell'assoggettamento e affiliazioni alla Cassa cantonale AVS;
- richiesta di rendite AVS/AI;
- vidimazione dei dati per richieste di assegni base e di formazione (AF);
- assistenza nella compilazione delle domande di PC.

Già da un rapido confronto con l'elenco dei compiti attribuiti in origine alle Agenzie AVS (vedi cap. 1) si può facilmente notare come diverse attività previste nel Decreto del 1948 non siano più nella lista dei compiti attualmente svolti dalle agenzie, poiché già da decenni interamente assorbite dalla Cassa cantonale grazie allo sviluppo di programmi informatici e banche dati centralizzate; altre attività invece permangono in misura occasionale (cioè su richiesta puntuale della Cassa) e solo alcune sono ancora di quotidiana attualità. Vediamo quindi più nel dettaglio le singole attività svolte ancora oggi dalle Agenzie AVS per conto della Cassa cantonale AVS.

2.2.1 Informazioni a carattere generale sulle prestazioni federali

In generale, l'attività di informazione sulle prestazioni delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG e degli Uffici AI è garantita dal Centro d'informazione AVS/AI (emanazione di tutte le Casse di compensazione AVS pubbliche e private e di tutti gli Uffici AI della Svizzera), che pubblica in tutto il Paese materiale informativo dettagliato e costantemente aggiornato sulle assicurazioni sociali del 1° pilastro (AVS, AI, IPG, PC, AF, AD, ecc.). Gli opuscoli informativi sono forniti gratuitamente sia in forma cartacea sia online sul sito Centro d'informazione AVS/AI (ahv-iv.ch). Le medesime informazioni possono essere reperite anche presso l'Istituto delle assicurazioni sociali e sul sito www.iasticino.ch. Tutta l'informazione a carattere generale è quindi facilmente fruibile dalla popolazione senza dover passare dagli sportelli delle Agenzie comunali AVS. Tuttavia, l'attività di consulenza e di sostegno alla cittadinanza operata presso gli sportelli comunali mantiene la sua importanza per indirizzare con successo gli utenti che ne fanno richiesta verso le prestazioni e gli uffici di cui hanno necessità. Si tratta in definitiva di compiti sociali di prossimità che rientrano nell'usuale sfera di competenza comunale

2.2.2 Controllo dell'assoggettamento e affiliazioni alla Cassa cantonale AVS

Le persone senza attività lucrativa (PSAL) e gli indipendenti devono affidarsi a una Cassa di compensazione compilando il formulario apposito e consegnandolo all'Agenzia AVS del Comune dove abitano o dove hanno i locali presso i quali lavorano. L'Agenzia provvede alla vidimazione dei dati e alla trasmissione alla Cassa cantonale. Anche le società (SA e Sagl), se non già affiliate a una Cassa professionale, dovrebbero annunciarsi presso l'Agenzia comunale AVS. Ma capita sempre più spesso che datori di lavoro inviino la loro richiesta di affiliazione direttamente alla Cassa cantonale senza passare dall'Agenzia comunale. La Cassa cantonale si appoggia alle Agenzie comunali AVS per verificare l'affiliazione di società presenti presso il loro Comune o per verifiche in caso di dubbi sullo statuto di un affiliato (dipendente, indipendente o PSAL). In termini qualitativi, si rileva una buona collaborazione con le Agenzie dei Comuni di dimensioni più grandi, che risultano ben organizzate e garantiscono una maggiore qualità nei controlli rispetto alle Agenzie dei Comuni più piccoli, dove purtroppo sovente mancano alcune informazioni importanti e/o necessarie alla Cassa cantonale per permetterle di calcolare e fatturare i contributi dovuti. Si tratta in generale di attività che per prassi continuano a essere svolte almeno in parte tramite le Agenzie comunali, ma che al giorno d'oggi potrebbero essere svolte direttamente dalla Cassa cantonale. Da alcuni anni, inoltre, molte attività amministrative da parte dei datori di lavoro sono già svolte direttamente tramite il portale online AVSeasy, che conta attualmente 13'500 datori di lavoro iscritti su un totale di 50'000 affiliati. Ciò corrisponde a oltre il 25% dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale AVS/AI/IPG, e il loro numero è in costante crescita, per la precisa volontà della Cassa di agevolare le procedure amministrative tramite l'uso sempre più diffuso e comodo di mezzi di comunicazione digitali.

2.2.3 Richiesta di rendite AVS/AI

Già dal 2018 non sussiste più l'obbligo di svolgere presso le Agenzie comunali AVS l'inoltro delle domande di rendita AVS (per le rendite AI, questo obbligo era stato soppresso già nel secolo scorso). Il ruolo dell'Agenzia ha quindi oggi solo un valore per quanto riguarda la prossimità all'utente e la consulenza per la compilazione della modulistica e su eventuali altri aspetti puntuali. Inoltre, le Agenzie trasmettono tutt'ora le mutazioni della situazione del beneficiario (cambio di domicilio, di stato civile, ecc.). Informazioni che comunque la Cassa cantonale AVS può già ricevere tramite formulari compilabili online da parte degli utenti sul sito www.iasticino.ch oppure tramite la consultazione della piattaforma MovPop o di altri uffici (Ufficio del controllo abitanti, Ufficio centrale degli assicurati e delle rendite (UPI) dell'Ufficio centrale di compensazione UCC).

2.2.4 Vidimazione per richieste di assegni figli base e di formazione (AF)

In realtà, quest'attività non è mai stata formalmente contemplata tra i compiti delegati alle Agenzie comunali AVS. Tuttavia, tale compito è stato attribuito per prassi alle agenzie fin dall'istituzione degli assegni familiari (AF), negli anni '50, poiché, in assenza di un registro centrale informatizzato, i Comuni erano gli unici enti a conoscere la situazione familiare aggiornata della propria popolazione e potevano quindi confermare la correttezza dei dati inseriti nei formulari di richiesta degli AF (vidimazione). Oggi, grazie alla disponibilità del registro degli abitanti MovPop consultabile online, questo compito per le agenzie è diventato un doppione e sarà presto eliminato.

2.2.5 Assistenza nella compilazione delle domande di PC

Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda il processo di richiesta delle PC. Attualmente, la Cassa cantonale conta sulle Agenzie comunali AVS per il controllo e l'inoltro di ogni domanda di PC e di tutta la documentazione che va allegata a tale domanda. Si tratta di circa 2'200 procedure di richiesta all'anno. Purtroppo, la qualità del lavoro svolto dalle agenzie è in generale lacunosa: in gran parte dei casi, le domande risultano incomplete e necessitano di un supplemento di istruttoria da parte del servizio cantonale. La situazione varia molto a seconda delle agenzie: in genere, le agenzie dei Comuni più popolosi dispongono di personale formato e possono offrire un servizio più accurato e completo, mentre le agenzie dei Comuni più piccoli si limitano spesso a trasmettere alla Cassa la documentazione ricevuta, senza controllarne la correttezza e la completezza, obbligando a posteriori il servizio cantonale a richiedere ulteriori informazioni e i documenti necessari per completare la domanda di PC. In questo modo, le procedure di richiesta, invece di essere agevolate dal passaggio in Agenzia, rischiano di venir prolungate oltre il necessario. Il ruolo di consulenza al cittadino svolto dalle Agenzie comunali AVS in ambito PC può ancora essere considerato valido, se svolto correttamente. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le revisioni periodiche delle PC, dove le Agenzie comunali AVS svolgono un ruolo di vidimazione dei dati anagrafici, a condizione di verificare sempre correttamente l'integralità dei documenti da allegare secondo la richiesta della Cassa cantonale. Vedremo più avanti quali sono i possibili scenari futuri per la gestione di queste pratiche.

2.3 Responsabilità e protezione dei dati della Cassa cantonale AVS e Legge sulla protezione dei dati (LPD)

Il gerente di un'Agenzia comunale AVS dipende dal proprio Comune per le questioni amministrative e organizzative (quali la nomina, la retribuzione e il relativo pagamento oppure la sorveglianza, quando devono essere prese quelle misure necessarie, nel caso in cui l'agenzia non funzioni), mentre per quanto attiene all'applicazione delle norme di diritto materiale della legge sull'AVS fa capo alla Cassa cantonale (cfr. artt. 3 DL AVS e 106 cpv. 1 lett. d LOC).

Le Agenzie agiscono in tal senso a nome e per conto della Cassa cantonale; ciò che comporta lo svolgimento dei compiti in modo diligente e accurato. Errori del gerente possono, infatti, da un lato compromettere la corretta determinazione di contributi e di prestazioni, nonché pregiudicare la possibilità di recuperare eventuali indebiti (cfr. recente sentenza del TF 9C_450/2022 del 28 marzo 2023), e dall'altro possono addirittura portare a una responsabilità della Cassa AVS per danni.

Non da ultimo, come la Cassa cantonale, anche le Agenzie sottostanno a rigidi obblighi per quanto concerne la protezione dei dati sia riguardo al più generale obbligo del segreto – e qui pensiamo al non poter comunicare dati verso terzi, e tra questi lo stesso Municipio e i suoi servizi –, sia per le differenti norme cantonali e federali che regolano la materia (cfr. legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; LPDP).

Nella pratica, molti impiegati presso le Agenzie (soprattutto presso Comuni medio-piccoli) svolgono questa attività a tempo parziale, in aggiunta ad altri compiti sociali e amministrativi per il Comune stesso, e per i quali devono avere accesso ad altri registri

contenenti dati sensibili relativi ai cittadini. Pertanto, in simili contesti, il rispetto di tutte le normative sulla protezione dei dati risulta de facto molto difficile.

3. PROSPETTIVE FUTURE

La digitalizzazione dei rapporti tra cittadino e Casse AVS è un processo in rapida evoluzione, al pari di quanto sta avvenendo in tutti gli ambiti amministrativi e assicurativi. Anche la nostra Cassa cantonale AVS, già da alcuni anni, offre a tutti i datori di lavoro la possibilità di interagire tramite il portale online "AVSeasy"; e un nuovo portale online (denominato "MylAS") che consenta anche al singolo affiliato di gestire tutti i contatti e la trasmissione di documenti tramite Internet, è già in fase di realizzazione e verrà messo a disposizione di tutta la popolazione nel prossimo futuro.

Il processo di digitalizzazione e di automazione attualmente in corso renderà ben presto obsoleti compiti ancora svolti dalle Agenzie comunali AVS per conto della Cassa cantonale, che infatti li sta gradualmente eliminando in favore di una gestione centralizzata e diretta delle pratiche con gli affiliati.

La responsabilità giuridica e finanziaria della Cassa cantonale per tutto quanto svolto dalle agenzie a suo nome, nonché l'esigenza di garantire tutti i dettami della Legge sulla protezione dei dati, richiederebbero un enorme investimento nella formazione e nell'aggiornamento di tutti gli operatori presso le Agenzie comunali AVS, per garantire la necessaria accresciuta professionalità.

Tutto ciò appare oggi sproporzionato e superato vista la possibilità di svolgere tutte le attività senza intermediari, grazie alle nuove tecnologie che facilitano il contatto diretto con gli affiliati.

Per questo motivo, in occasione della futura normativa in sostituzione del Decreto legislativo del 1948, le Agenzie AVS in quanto emanazione della Cassa cantonale AVS non saranno più contemplate.

Discorso a parte invece per quanto riguarda la procedura di inoltro delle domande di PC: in teoria, potrebbe anch'essa venir definitivamente centralizzata presso l'IAS, al pari delle altre prestazioni federali AVS, AI, AD, IPG e AF. Tuttavia, considerata la tipologia dei beneficiari (persone anziane o invalide), nonché la complessità della procedura di richiesta di PC, il supporto attivo da parte degli operatori sociali comunali nella compilazione dei formulari (disponibili anche in forma digitale), nel controllo della correttezza dei dati e nella raccolta di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del diritto e per il calcolo della prestazione, costituisce un valore aggiunto in favore della popolazione bisognosa. A condizione però che questi compiti siano svolti sempre con la dovuta competenza e precisione, ciò che, come abbiamo visto in precedenza, non è sempre garantito, soprattutto nei Comuni medio-piccoli

Per questi motivi osserviamo con sicuro interesse l'ipotesi formulata nell'iniziativa generica (IG771): se le procedure relative alle PC oggi attribuite ai Comuni potessero essere regionalizzate sul modello degli sportelli LAPS esistenti, il servizio di supporto alla popolazione verrebbe garantito da centri competenti e da personale adeguatamente

formato, guadagnando in qualità ed efficienza a maggior beneficio di tutti. In tale evenienza, l'IAS potrebbe senz'altro garantire il coordinamento e l'aggiornamento formativo, al pari di quanto già svolge in favore degli Sportelli LAPS.

Questa soluzione permetterebbe altresì di ridurre sensibilmente le incognite legate ad errori procedurali, nonché limitare i rischi sul fronte del rispetto della protezione dei dati (LPD). Va inoltre aggiunto che questi centri regionali, grazie alle loro competenze trasversali sulle varie prestazioni, potrebbero supportare gli utenti più vulnerabili a districarsi nella complessità delle varie procedure, al fine di garantire una consulenza mirata e personalizzata e lottare contro il fenomeno del "non-ricorso" alle prestazioni sociali. Ciò garantirebbe la possibilità di assicurare supporto sull'intera rete sociale presente sul territorio. Rimarrebbe da esplicitare la questione del finanziamento: cioè, quanto e con quali chiavi di riparto i Comuni ed eventualmente il Cantone sarebbero chiamati a indennizzare per questo compito aggiuntivo i 12 Comuni che gestiscono gli Sportelli regionali LAPS. Spese che oggi sono coperte in parte con un contributo complessivo di circa 700 mila franchi all'anno, ripartito in base alle richieste di prestazioni LAPS inoltrate agli uffici cantonali (art. 17 RLAPS). In ogni caso, anche in questa eventualità, ogni Comune continuerebbe come ora a svolgere tramite i propri sportelli sociali i vari e importanti compiti di prossimità che per loro specificità non possono essere delegati ad altri, pur potendo beneficiare del lavoro svolto dagli Sportelli regionali per questi compiti che richiedono coordinamento e competenze specialistiche

4. LAVORI COMMISSIONALI

In data 5 febbraio 2024 la Commissione sanità e scurezza sociale ha chiesto al Consiglio di Stato di poter svolgere un'audizione con chi si occupa della gestione agenzie AVS, in relazione all'iniziativa in oggetto. Nella risposta del 21 febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha chiesto di aspettare alcuni mesi per poter approfondire e analizzare il tema. Il 5 giugno 2024 esso ha presentato l'analisi dettagliata che trovate interamente nel cap. 2 del presente rapporto.

Il 26 settembre 2024 la Commissione ha sentito in audizione il Direttore dell'IAS, sig. Sergio Montorfani, il capo Servizio prestazioni complementari dell'IAS, sig. Nicolò Vanza, e il coordinatore degli sportelli LAPS, sig. Ronnie David, i quali hanno semplicemente riassunto quanto scritto nel rapporto, sottolineando che ora la palla passa alla politica perché per poter implementare questi cambiamenti si dovrà creare una nuova base legale cantonale in sostituzione del vecchio Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti, risalente al 1948. Questa nuova base legale dovrà definire se ed eventualmente cosa il Cantone intenderà delegare ai Comuni in materia AVS. Importante è anche il capitolo delle prestazioni complementari (PC): o vanno avanti i Comuni a occuparsene (come previsto dalle altre leggi), oppure lo si centralizza all'IAS eliminando la possibilità per i cittadini di avere una consulenza e un aiuto locale come oggi avviene, oppure ancora di replicare il modello delle prestazioni LAPS, già regionalizzate tramite gli sportelli regionali, che funzionano molto bene.

Si tratterebbe di accorpate anche i compiti che oggi dovrebbero svolgere i Comuni per la fase di richiesta delle PC agli sportelli LAPS. Un tema importante sarà riflettere sui volumi, sul personale che ci lavora e sulla sua formazione. La particolarità che è sfuggita a tutti finora è l'attività relativa alle PC svolta oggi dai Comuni non è finanziata: la Legge cantonale non lo prevede. Se questo compito rimanesse ai Comuni, essi dovrebbero

svolgerlo gratis; se invece venisse attribuito agli sportelli si tratterebbe di capire politicamente chi paga, quanto e con quale chiave di distribuzione.

5. CONCLUSIONI

La Commissione sanità e sicurezza sociale invita il Gran Consiglio a esprimersi in maniera favorevole sul principio dell'Iniziativa generica in oggetto, ovvero la creazione di un nuovo servizio di "sportelli regionali di consulenza" attraverso l'accorpamento delle agenzie AVS negli attuali sportelli regionali LAPS e chiede al Consiglio di Stato di elaborare il progetto previsto dall'iniziativa (art. 103 cpv. 2 lett. a) LGC).

La stessa Commissione chiede che nel contesto della procedura per l'elaborazione del progetto siano debitamente coinvolti i Comuni ticinesi, in particolare tramite l'Associazione dei Comuni ticinesi (ACT).

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Patrick Rusconi e Sabrina Aldi, relatori
Agustoni - Caverzasio - Cedraschi - Corti -
Cotti - Forini (con riserva) - Gianella Alex -
Giudici - Isabella - Mazzoleni - Quadranti -
Petralli - Savary - Schnellmann